

SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

24 giugno 2004

nel procedimento C-49/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundespatentgericht): Heidelberger Bauchemie GmbH⁽¹⁾

(«Marchi — Ravvicinamento delle legislazioni — Direttiva 89/104/CEE — Segni suscettibili di costituire un marchio — Combinazioni cromatiche — Colori blu e giallo per taluni prodotti dell'edilizia»)

(2004/C 201/03)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-49/02, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Bundespatentgericht (Germania) nel procedimento promosso dalla Heidelberger Bauchemie GmbH, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 2 della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU 1989, L 40, pag. 1), la Corte (Seconda Sezione), composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di Sezione, dai sigg. J.-P. Puissochet, J.N. Cunha Rodrigues (relatore), e R. Schintgen, e dalla sig.ra N. Colneric giudici; avvocato generale: sig. P. Léger; cancelliere: sig. H. von Holstein, cancelliere aggiunto, ha pronunciato, il 24 giugno 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

Colori o combinazioni cromatiche, disegnati astrattamente e senza contorno in una domanda di registrazione, e le cui tonalità siano enunciate con riferimento a un campione di colore e precisate secondo una classificazione di colori internazionalmente riconosciuta, possono costituire un marchio ai sensi dell'art. 2 della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, nella misura in cui:

- *sia stabilito che, nel contesto nel quale sono impiegati, colori o combinazioni cromatiche si presentano effettivamente come un segno e*
- *la domanda di registrazione comporti una disposizione sistematica che associa i colori considerati in modo predeterminato e costante.*

Anche se una combinazione cromatica soddisfa le condizioni per poter costituire un marchio ai sensi dell'art. 2 della detta direttiva, occorre anche che l'autorità competente in materia di registrazione dei marchi valuti se la combinazione richiesta soddisfi le altre condizioni previste, in particolare all'art. 3 della stessa direttiva, per essere registrata come marchio per i prodotti o servizi dell'impresa che ne richiede la registrazione. Tale esame deve prendere in considerazione tutte le circostanze pertinenti del caso di specie, ivi compreso, eventualmente, l'uso che sia stato fatto del segno oggetto della richiesta di registrazione a titolo di marchio. Siffatto esame deve anche tener conto dell'interesse generale a non restringere indebitamente la disponibilità dei colori per gli altri operatori che offrano prodotti o servizi del genere di quelli oggetto della domanda di registrazione.

(¹) GU C 131 dell'1.6.2002.

SENTENZA DELLA CORTE

(Quarta Sezione)

24 giugno 2004

nella causa C-119/02: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica⁽¹⁾

(«Inadempimento di uno Stato — Artt. 3, n. 1, secondo comma, e 5, n. 2, della direttiva 91/271/CEE — Scarico di acque reflue urbane in un'area sensibile — Assenza di rete fognaria — Assenza di un trattamento più spinto del trattamento secondario previsto all'art. 4 della suddetta direttiva»)

(2004/C 201/04)

(Lingua processuale: il greco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-119/02, Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. G. Valero Jordana e M. Kostantinidis) contro Repubblica ellenica (agente: sig.ra E. Skandalou), avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo adottato le misure necessarie all'installazione di una rete fognaria per le acque reflue urbane della regione di Thriasio Pedio e non avendo sottoposto ad un trattamento più spinto del trattamento secondario le acque reflue urbane della suddetta regione prima dello scarico nell'area sensibile del golfo di Éleusis, è venuta meno agli obblighi incombentile ai sensi

degli artt. 3, n. 1, e 5, n. 2, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1991, 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135, pag. 40), come modificata dalla direttiva della Commissione 27 febbraio 1998, 98/15/CE (GU L 67, pag. 29), la Corte (Quarta Sezione), composta dal sig. J.N. Cunha Rodrigues, presidente di sezione, dai sigg. J.-P. Puisichet e dalla sig.ra F. Macken (relatore), giudici, avvocato generale: sig. F.G. Jacobs, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 24 giugno 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) *La Repubblica ellenica, non avendo adottato le misure necessarie all'installazione di una rete fognaria per le acque reflue urbane della regione di Thriasio Pedio e non avendo sottoposto ad un trattamento più spinto del trattamento secondario le acque reflue urbane della suddetta regione prima dello scarico nell'area sensibile del golfo di Éleusis, è venuta meno agli obblighi incombenti ai sensi degli artt. 3, n. 1, e 5, n. 2, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1991, 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, come modificata dalla direttiva della Commissione 27 febbraio 1998, 98/15/CE.*

2) *La Repubblica ellenica è condannata alle spese.*

(¹) GU C 131 del 1.6.2002

SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

24 giugno 2004

nella causa C-212/02: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica d'Austria (¹)

«Inadempimento di uno Stato — Direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE — Trasposizione insufficiente — Obbligo di prevedere, nelle normative sull'aggiudicazione degli appalti pubblici, un procedimento che consenta a tutti gli offerenti esclusi di ottenere l'annullamento della decisione di aggiudicazione di un appalto»

(2004/C 201/05)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-212/02, Commissione delle Comunità europee, (agente: sig. M. Nolin, assistito dal sig. R. Roniger) contro

Repubblica d'Austria (agenti: sig.ra C. Pesendorfer e sig. M. Fruhmann), diretta a far constatare che, nella misura in cui i Landesvergabegesetze (leggi regionali sull'aggiudicazione dei pubblici appalti) des Länder di Salisburgo, della Stiria, della Bassa-Austria e della Carinzia, non prevedono in tutti i casi un procedimento di ricorso che consente a un offerente escluso di ottenere l'annullamento della decisione di assegnazione dell'appalto, la Repubblica d'Austria è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù degli artt. 2, n. 1, lett. a) e b), della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (GU L 395, pag. 33), e della direttiva del Consiglio 25 febbraio 1992, 92/13/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (GU L 76, pag. 14), la Corte (Seconda Sezione) composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di Sezione, dai sigg. J.-P. Puissochet (relatore) e R. Schintgen, dalle sig.re F. Macken e N. Colneric, giudici; avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 24 giugno 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) *I Landesvergabegesetze (leggi regionali sull'aggiudicazione dei pubblici appalti) des Länder di Salisburgo, della Stiria, della Bassa Austria e della Carinzia, poiché non prevedono in tutti i casi un procedimento di ricorso che consente a un offerente escluso di ottenere l'annullamento della decisione di aggiudicazione dell'appalto, la Repubblica d'Austria è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù degli artt. 2, n. 1, lett. a) e b), della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, e della direttiva del Consiglio 25 febbraio 1992, 92/13/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni.*

2) *La Repubblica d'Austria è condannata alle spese.*

(¹) GU C 180 del 27.7.2002.